



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 – 07 FEBBRAIO 2025

Riunione del 05.02.2025

31.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente relatore estensore

Nel procedimento disciplinare a carico di:

..omissis.. “per avere il tesserato allenatore ..omissis.., nel corso della sua attività - ed a far tempo dalla stagione 2022/2023 - usato nei confronti di alcune atlete anche di minore età espressioni volgari ed offensive anche a sfondo sessuale, lesive del decoro e della dignità della persona.”

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali

Statuto FIPAV: Art. 14 *Tecnici sportivi -1. I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività*

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 *- Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”*

Art. 74 – Doveri ed obblighi *1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.*



Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia.

Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

Art. 6 Principio di non discriminazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

Codice Etico Federale, art. 3 **PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE**, La FIPAV tutela e promuove i diritti e la dignità della persona umana, che non deve essere in alcun modo discriminata direttamente o indirettamente in base all'età, al sesso, alla razza, al colore, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla disabilità fisica o mentale e stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, sociali e sindacali e alle credenze religiose.

Con la contestata **aggravante ex art 102, comma 1 lettera a)** "aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; **e lettera d)** "aver agito per motivi futili o abietti".

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall' esposto pervenuto alla Procura Federale in data 14.10.2024, a mezzo del quale l'Avv. Valentina Aragona, su mandato della madre dell'atleta minore ..omissis.., segnalava reiterati comportamenti volgari, irrispettosi e violenti posti in essere dall'allenatore sig. ..omissis.., tecnico in forza alla S.S. ..omissis.. dove l'atleta era stata trasferita in prestito dalla S.S. ..omissis... Nel predetto esposto si evidenziava che, a seguito di uno scontro dialettico intercorso tra la giovane atleta ed il tecnico, nel corso del quale la ragazza aveva palesato la necessità di saltare un allenamento per un impegno inderogabile, il Sig. ..omissis.. aveva avuto una reazione inadeguata ed insensata, esercitando pressioni psicologiche sulla minore, arrivando a negare che le atlete potessero avere impegni di altro tipo oltre alla pratica della pallavolo.

Segnalato tale increscioso episodio ad un dirigente del sodalizio vincolante della giovane atleta, veniva organizzato un incontro tra i genitori di tre atlete ed il tecnico ..omissis.., nel corso del quale l'odierno incolpato esercitava ulteriori pressioni sulle atlete e sui loro genitori ponendoli davanti alla scelta: o con lui o fuori dalla rosa dell'Under 18; in conseguenza di ciò i genitori delle tre atlete presenti all'incontro comunicavano formalmente, ai vertici di entrambi i sodalizi, di non voler più



che le rispettive figlie fossero allenate dal Sig. ...omissis... Successivamente, l'esponente apprendeva che l'odierno incolpato si era reso protagonista di altri e perfino più gravi comportamenti nei riguardi di altre atlete, con espressioni offensive e con gravissime allusioni anche a sfondo sessuale.

Acquisito tale esposto, la Procura richiedeva l'audizione dell'atleta minore figlia dell'esponente, la quale però dichiarava la propria indisponibilità all'audizione non volendo rivivere episodi che l'avevano turbata; si procedeva pertanto ad ascoltare il dirigente della società dove l'atleta era stata trasferita in prestito, il quale riferiva di ripetute lamentele da parte delle atlete nei confronti del comportamento tenuto dall'incolpato, di un nervosismo crescente ed arrogante da parte del medesimo e soprattutto di frasi maleducate ed inappropriate rivolte alle ragazze sia durante gli allenamenti che durante le gare. Riportava poi un episodio verificatosi nella precedente stagione allorquando il Sig. ...omissis.. aveva maltrattato ed insultato un'atleta spedendola a farsi la doccia e riservando analogo trattamento ad altra atleta intervenuta in difesa della compagna dopo l'ennesimo pesante insulto.

Proprio questo episodio aveva portato alla rottura dei rapporti tra il presidente e l'allenatore con il conseguente esonero del medesimo allenatore.

Acquisiti tali ulteriori elementi probatori la Procura comunicava all'incolpato la chiusura delle indagini ed il proprio intendimento di deferirlo dinanzi al Tribunale; ed infatti, in assenza di controdeduzioni da parte dell'incolpato, la Procura procedeva a formalizzare il deferimento.

Solo successivamente l'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva, a ministero dell'Avv. Alessandro Marzoli nella quale, oltre a giustificare il mancato invio di adeguate difese prima del deferimento con la tardiva acquisizione degli atti e pur dandosi atto del carattere rigido e severo dell'incolpato, si contestava la veridicità delle affermazioni offensive e volgari riportate nell'esposto e richiamate nel deferimento; nelle conclusioni si prospettavano ipotesi di applicazione di sanzioni concordate ritenute però incongrue dalla Procura.

Ricevuto il deferimento, il Tribunale provvedeva a convocare le parti fissando all'uopo l'udienza del 5 febbraio 2025 da tenersi in modalità di videoconferenza.

A ridosso di tale udienza, la Procura trasmetteva al Tribunale un nuovo e definitivo accordo di applicazione di sanzione concordata, sottoscritto dall'incolpato e dal legale, nonché per adesione dal rappresentante della Procura; accordo che prevede l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 30 (trenta) giorni.



All'udienza del 5 febbraio 2025 comparivano: per la Procura l'Avv. Andrea Gentile e per l'incolpato gli Avv.ti Alessandro Marzoli e Luca Paleologo; detti componenti confermavano l'intervenuto accordo al quale pertanto integralmente si riportavano.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare dell'incolpato risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità della sanzione concordata, è d'uopo evidenziare che la Procura non ha raggiunto la prova per le espressioni più gravi tra quelle attribuite all'incolpato dal genitore esponente ed allo stato il Tribunale, vista anche la comprensibile indisponibilità a testimoniare da parte dell'atleta coinvolta, non ravvede ulteriori attività istruttorie che potrebbero essere disposte. Per quanto invece compiutamente accertato dalla Procura, il Tribunale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto tra le parti in data 28.01.2025, risultando – alla luce della documentazione e delle prove acquisite – corretta la qualificazione degli atti operata dalle parti e congrua la sanzione concordata che tiene conto della riduzione per la scelta del rito.

P Q M

Delibera di irrogare al tesserato ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 30 (trenta).

Roma, 06 febbraio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 febbraio 2025